

BANCA CENTRALE NAZIONALE

L'ex prefetto di Catania Sammartino nominato consigliere «Il nostro territorio deve diventare attraente per i giovani»

GIAMBATTISTA PEPI

CATANIA. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, presieduto dal governatore Ignazio Visco, ha nominato l'ex prefetto di Catania, Claudio Sammartino, consigliere con funzione di censore del Consiglio della filiale di Catania della Banca Centrale Nazionale. Sammartino è stato prefetto a Savona, Taranto, Reggio Calabria e a Catania dal 2018 fino a gennaio 2021 prima di andare in quiescenza.

Alla luce della lunga e prestigiosa carriera, questa nomina cosa significa?
«È un onore. Il lavoro e l'impegno saranno certamente interessanti e stimolanti. Il Consiglio è un osservato-



rio di particolare rilievo formato da esponenti autorevoli del mondo dell'e-

conomia, del mondo accademico e del mondo delle professioni. Nella prima riunione a cui ho partecipato gli interventi e le comunicazioni sono stati, infatti, dedicati, tra l'altro, all'analisi dei divari di genere nel mercato del lavoro e alla presentazione e alla descrizione del lavoro fatto dalla struttura commissariale della Zes della Sicilia Orientale. I temi affrontati sono cruciali e decisivi per la convivenza sociale e per lo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno».

Lei ha operato in città del Mezzogiorno caratterizzate da tensioni sociali, alta disoccupazione, delinquenza minorile, problemi ambientali. Crede che le competenze e l'esperienza le

gioveranno per contribuire?

«Ho "gestito" situazioni difficili. Nell'affrontare le emergenze, ho cercato, per quanto possibile, di non esserne del tutto assorbito, ma di cercare anche soluzioni che guardassero al futuro. Da prefetto, ho avuto un ausilio prezioso consultando i report e gli studi pubblicati periodicamente su vari aspetti e temi dalla Banca d'Italia. Erano, e continuano a rappresentare, una fonte illuminata e assai attendibile di descrizione e analisi delle dinamiche sociali, economiche, produttive ed istituzionali regionali, territoriali e nazionali con l'indicazione anche delle linee di tendenza e delle prospettive».

La stabilità monetaria e finanziaria assicurati dalla Banca d'Italia si sono rivelati utili al processo di ristabilimento e rilancio economico del nostro Paese. Da un uomo delle istituzioni quale contributo è legittimo attendersi?

«Credo che ogni cittadino possa contribuire con idee, proposte e partecipazione al bene comune di fronte ai molti problemi e criticità. Mi sembra indilazionabile contribuire affinché Catania non venga indicata più come una delle città con il più alto tasso di dispersione scolastica fra le Città metropolitane e fra le comunità con il maggior numero di madri-bambine minorenni. L'impegno deve essere rivolto a superare queste criticità e, ad un tempo, a rendere il nostro territorio attraente in modo che i giovani rimangano qui a studiare e a lavorare e non emigrino al Nord o all'estero, altrimenti chi costituirà la classe dirigente di domani?».

«Effetto Pnrr sull'edilizia la Sicilia seconda in Italia»


Assoesercenti. Le stime di crescita sulla base dei dati di Bankitalia e Istat. Politino: «Crescita importante, serviranno operai specializzati»

CATANIA. Sarà l'edilizia il settore su cui avrà maggiore impatto il Pnrr, anche in Sicilia. A fare la stima è il Centro Studi di Assoesercenti in base ai dati di Banca d'Italia e Istat e commentati dal presidente Salvatore Politino: «Negli ultimi anni il settore ha registrato una crescita importante per gli investimenti effettuati, stimolati dalle politiche fiscali per gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo, con livelli occupazionali che nel 2022 sono cresciuti del 15,3 per cento rispetto a quelli del 2019 (+235 mila addetti). Si valuta che il Pnrr nel settore costruzioni potrebbe determinare una crescita occupazionale notevole, stimata in circa 62.000 persone su base annua nella media del periodo 2023-26, pari al 6,5 per cento dei dipendenti e al 4 per cento degli occupati totali nelle costruzioni del 2019. La Sicilia, con circa 7.500 domande di lavoro stimate, si colloca al 2° posto nazionale, con una incidenza del 12% sul totale nazionale».

Le nuove risorse messe a disposizione dal Pnrr risultano rilevanti rispetto al valore aggiunto regionale del comparto delle costruzioni, particolarmente nelle regioni meridionali. Guardando ai settori nello specifico, spiccano i progetti legati allo sviluppo della rete ferroviaria e alla rigenerazione urbana in Sicilia.

Per quanto riguarda le categorie, in Sicilia la maggior parte delle risorse è destinata al comparto dei lavori specializzati delle costruzioni (53,8 per cento), a seguire il comparto delle opere di ingegneria civile (41,2 per cento) e quello edile (5 per cento).

Alle risorse assegnate al settore delle costruzioni, in ogni regione si associa la generazione di un valore aggiunto alimentato sia dagli effetti diretti della produzione interna, sia da quelli indiretti, in relazione a quanto ritorna all'edilizia attraverso gli altri comparti (cioè l'impatto che l'attività negli altri settori, stimolata dalle risorse allocate alle costruzioni, ha a sua volta sul settore edile). In termini di valore aggiunto, attivato nelle costruzioni, la Sicilia si colloca al 1° posto con un + 14 per



cento della media del periodo 2023-26 rispetto alla media del 2019. Se si considera che per il totale del nostro Paese si parla di circa il 6 per cento in media all'anno, la crescita del valore aggiunto per la Sicilia sarebbe di oltre il doppio, mentre si collocerebbe al di sotto o a pari con la media nazionale per quasi tutte le regioni settentrionali, caratterizzate da livelli inferiori di risorse stanziolate.

In valore assoluto, invece, la ripartizione regionale del valore aggiunto indotto dal Pnrr mostra - rivela ancora Assoesercenti - come circa la metà dell'effetto complessivo sia riconducibile a cinque regioni in quest'ordine: Campania, Sicilia, Lombardia, Lazio e Puglia.

Ancora, secondo la Banca d'Italia, in linea con quanto precedentemente rilevato, a proposito dell'ammontare di risorse stanziolate e del conseguente effetto sul valore aggiunto, le regioni in cui l'impatto sull'occupazione è maggiore in termini percentuali si trovano nel Mezzogiorno e, in particolare, in Sicilia, Calabria e Basilicata. Ma ovviamente l'effettiva domanda aggiuntiva di nuovi lavoratori dipenderà anche dall'evoluzione dell'attività nelle costruzioni, in base anche agli interventi legati agli incentivi fiscali per la riqualificazione degli immobili residenziali, che hanno cambiato la dinamica del settore nell'ul-

timo biennio. Per cui, se la richiesta dovesse retrocedere, anche l'occupazione incrementale generata dal Pnrr si ridimensionerebbe, dato che parte dell'attività da questo generata potrebbe essere svolta da manodopera già assunta o mediante il reimpiego di lavoratori a tempo determinato il cui contratto è nel frattempo cessato.

Considerando quindi la distribuzione delle figure professionali nei comparti e le risorse stanziolate a livello regionale in ogni ambito, ci si attende che in Sicilia la domanda aggiuntiva di lavoratori sarà particolarmente elevata per gli operai specializzati, seguita da quella rivolta agli operai semplici. La richiesta di queste due figure professionali peserebbe rispettivamente per oltre il 53 per cento e oltre il 24 per cento.

«Questo exploit - afferma Politino - è legato al Pnrr e alle iniziative ad esso collegate, spesso di valore rilevante, che trainano la crescita degli importi. La forte spinta sul mercato determinata dagli interventi promossi con il Piano rappresenta un'opportunità irripetibile per l'ammmodernamento e la riqualificazione del nostro Paese. Quello che ci preoccupa sono i ritardi nell'investimento delle risorse, la mancanza di figure professionali qualificate negli enti e la mancanza di manodopera».

L'OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di

Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Appalti: la cooptazione e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il Tar Venezia con la sentenza del 27 giugno n° 910 chiarisce alcuni aspetti in ordine all'istituto della cooptazione previsto dall'art. 92 comma 5 del Dpr 5.10.2010 n° 207.

Il caso riguardava il ricorso proposto dall'Ati Alfa + Beta avverso la propria esclusione da una gara d'appalto perché la mandante cooptata era risultata priva dei requisiti di qualificazione richiesti per eseguire il 20% della categoria di lavori Og12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), ivi compresa l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

Nella domanda di partecipazione l'Ati specificava che la ditta Alfa, in possesso di tutti i requisiti avrebbe eseguito l'80% dei lavori in misura, mentre la cooptata Beta solo una quota pari al 20%, in applicazione dell'art. 92 comma 5 del Dpr 207/2010. Il seggio di gara escludeva l'offerta ritenendo insussistenti i requisiti richiesti in capo alla cooptata ditta Beta. L'Ati proponeva ricorso al Tar assumendo, in buona sostanza, che l'istituto del raggruppamento in cooptazione, tuttora vigente in quanto non abrogato dall'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, consentirebbe ad un operatore economico di cooptare un'ulteriore impresa priva dei requisiti - ma che non parteciperebbe alla procedura e non sottoscriverebbe alcuna offerta - in presenza di tre condizioni e segnatamente: che l'operatore economico cooptante sia in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla lex specialis; che la cooptata sia in possesso di attestazioni Soa in classifiche adeguate a quelle necessarie a coprire l'importo delle prestazioni ad essa affidate; che alla cooptata sia stata demandata l'esecuzione di prestazioni entro il 20% dell'importo contrattuale. Assumeva altresì che per le particolari caratteristiche della cooptazione il fatto che la cooptata sia priva del requisito dell'iscrizione all'Albo, espressamente richiesto dall'art. 4 del disciplinare, sarebbe irrilevante. Infatti, la cooptata non assumerebbe la qualità di concorrente ed eseguirebbe parte della prestazione sotto la "vigilanza" di Alfa e in base all'art. 92, comma 5, del Dpr n. 207 del 2010 non sarebbe tenuta a dimo-

strare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, bensì solo di quelli concernenti le prestazioni che deve eseguire. Inoltre la richiesta dell'iscrizione all'Albo sarebbe illegittima per violazione dell'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che richiede tale requisito esclusivamente per le attività di bonifica dei siti inquinati, mentre l'appalto in esame avrebbe altro scopo.

Il Tar ha respinto il ricorso ribadendo che la legittimità del ricorso all'istituto della cooptazione non è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/16, come si ricava dall'art. 216, comma 14, del medesimo decreto. Ha poi precisato che tale istituto costituisce una forma di cooperazione nell'esecuzione dell'appalto di carattere eccezionale e derogatorio, la cui finalità è quella di consentire ad imprese, già qualificate nel settore dei lavori pubblici, di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle per le quali le stesse siano già iscritte. Ne consegue che il soggetto cooptato: non può acquistare lo status di concorrente; non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente. Ha poi ribadito che in generale l'impresa cooptata può non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara ma ha al contempo precisato tuttavia che il diverso ruolo assunto nell'ambito dell'associazione per cooptazione non esonera la mandante cooptata dall'obbligo di qualificarsi per la parte di lavori assunta in proprio, in conformità al principio di carattere generale di buon andamento dell'attività amministrativa e di par condicio tra operatori economici. Sulla scorta di tali premesse, il Tar ha rilevato che in ogni caso la ditta Beta non essendo iscritta all'Albo non poteva in nessun caso svolgere quella parte di lavori affidati in cooptazione. Ha poi ribadito che l'appalto, riguardante la messa in sicurezza permanente di discariche aveva certamente e chiaramente ad oggetto prestazioni sensibili la cui esecuzione richiedeva il possesso dell'iscrizione Albo».